

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 23 marzo 1966 (V. Stampato n. 2906)*

**presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(RUSSO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 marzo 1966*

**Modifiche e proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529,  
e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici  
nelle frazioni di comune e nuclei abitati**

**DISEGNO DI LEGGE**

**Art. 1.**

Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione, sono prorogate fino a tutto il 1966 con le aggiunte e varianti di cui ai seguenti articoli.

## Art. 2.

Gli impianti dei collegamenti telefonici previsti dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, vengono eseguiti nelle località che risultino in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo stesso dietro domanda da presentarsi dai comuni interessati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nelle località per le quali sia stata in precedenza accertata l'esistenza dei prescritti requisiti i collegamenti telefonici verranno effettuati, prescindendo dalla presentazione della domanda di cui al comma precedente e senza effettuare nuovi accertamenti.

## Art. 3.

Per l'esecuzione degli impianti di cui all'articolo 1 della presente legge, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a stanziare la somma di lire 1.200 milioni.

I due terzi della somma stanziata a norma del presente articolo sono destinati all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale e delle zone dichiarate economicamente depresse.

Il piano dei lavori è approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione.

All'onere di cui al primo comma l'Azienda di Stato per i servizi telefonici farà fronte, per lire 800 milioni, mediante prelievo della somma corrispondente dal Capitolo n. 571 (relativo al fondo di riserva per le spese impreviste) e, per lire 400 milioni, mediante utilizzazione dell'intero stanziamento del capitolo n. 539 (relativo all'acquisto di macchine, attrezzi, utensili e mobilio tecnico, apparecchi per esperimenti e misure elettriche e materiale per disegnatori) del suo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.